

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:
Agostino CHIAPPINIELLO Presidente
Antonio CIARAMELLA Consigliere
Fernanda FRAIOLI Consigliere
Elena TOMASSINI Consigliere
Rossella CASSANETI Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi in appello in materia di responsabilità, iscritti ai nn. **54032** e **54078** del Registro di Segreteria, proposti, rispettivamente, da

1) Xxxxx XXXXX (n. 54032-I-C/A), nato a xxxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxx, C.F. n. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'Avvocato Domenico Tomassetti (PEC: domenicotomassetti@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via Giovanni Pierluigi da Palestrina Mazzini n. 19;

2) Xxxxx XXXXX (n. 54032-I-C/A), nato a xxxxxxxx, C.F. n. xxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'Avvocato Domenico Oropallo (PEC: avvdomenicooropallo@puntopec.it) e con questi elettivamente domiciliato presso lo Studio Rizzitelli in Roma alla Via Paraguay. n. 5.

3) Xxxxx Xxxxx XXXXX (n. 54078-I-C/A), nato a xxxxxxxxxxxxxxxx, C.F. n. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dagli Avvocati Tommaso Di Nitto (PEC: tommasodinitto@ordineavvocatiroma.org) e Gianpaolo Ruggiero (PEC: gianpaoloruggiero@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Roma alla Via Antonio Gramsci n. 24.;

AVVERSO la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n. 373/2018, depositata il 9/7/2018 e notificata a ciascuno degli appellanti il 24/7/2018;

VISTI gli atti d'appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 16 maggio 2019, con l'assistenza del segretario dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Rossella Cassaneti, per la Procura Generale il V.P.G. Xxxxx Luciano, nonché gli Avvocati Domenico Tomassetti, Gianpaolo Ruggiero e Domenico Oropallo;

FATTO

Xxxxx XXXXX, Xxxxx XXXXX e Xxxxx Xxxxx XXXXX, rappresentati e difesi come in atti, hanno interposto appelli (iscritti rispettivamente ai numeri 54032 [XXXXX e XXXXX] e 54078 [XXXXX] del Registro di Segreteria) avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n. 373/2018, con la quale il giudice di primo grado, dopo aver rigettato l'eccezione di prescrizione, in parziale accoglimento della domanda attrice ha condannato gli odierni appellanti al pagamento in favore della Regione Lazio della somma di € 45.000,00, ripartita in quote di pari importo, comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre interessi. La vertenza trae origine da notizie di danno relative a varie procedure concorsuali indette dalla Regione Lazio attinte da un esposto

anonimo, dalla pubblicazione su organi di stampa e dalla trasmissione televisiva "Piazza Pulita". La Procura regionale delegava il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma ad effettuare le indagini sui presunti meccanismi fraudolenti di preselezione di alcuni concorsi. All'esito delle indagini, con riferimento al concorso pubblico indetto con determinazione n. A2282 del 18/3/2011 per la copertura di n. 40 posti (Cat. C, pos. econ. C1), con riserva del 50% al personale interno, emergeva che dopo lo svolgimento delle preselezioni erano stati pubblicati sul sito della Regione Lazio gli esiti delle prove e che la graduatoria era stata immediatamente rimossa a seguito di numerose segnalazioni di irregolarità. Successivamente, la procedura concorsuale veniva annullata per un vizio giuridico con determinazione n. A8494 del 12/8/2011. Con tale provvedimento veniva disposto l'annullamento, in sede di autotutela, della procedura concorsuale, viziata ab origine per la previsione, nel bando di concorso, della riserva del 50% dei posti messi a concorso in favore del personale interno, sin dalle prove preselettive anziché dopo l'espletamento di tutte le prove concorsuali, inficiando tale aspetto la legittimità dell'intera procedura concorsuale. La Procura regionale citava quindi in giudizio gli odierni appellanti per sentirli condannare, a titolo di responsabilità per colpa grave, al risarcimento dei danni in favore della ridetta Regione nell'importo di € 173.376,00 per il nocumento patrimoniale corrispondente ai costi sostenuti per lo svolgimento delle prove preselettive poi annullate; danno che avrebbe potuto essere evitato -secondo la prospettazione del requirente attore- mediante rettifica del bando di gara ab origine, rendendo quindi operativa la riserva dei posti nella formazione della graduatoria finale.

Il Collegio di prime cure, con la sentenza n. 373/2018, ha ritenuto parzialmente fondata la domanda della Procura e ha condannato Xxxxx XXXXX, Xxxxx XXXXX e Xxxxx Xxxxx XXXXX al pagamento in favore della Regione Lazio della somma complessiva di € 45.000,00, ripartita in quote di pari importo, comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre interessi.

Avverso la sentenza n. 373/2018 hanno presentato appello i sigg. Xxxxx XXXXX, Xxxxx XXXXX e Xxxxx Xxxxx XXXXX, per i motivi che si possono sintetizzare come segue.

1. Error in iudicando in ordine alla errata individuazione dell'atto fonte di danno erariale nella determinazione n. A2282 del 18/3/2011 in luogo della determinazione n. A8494 del 12/8/2011 (XXXXX, XXXXX):

a) sotto tale profilo, più in dettaglio, l'appellante XXXXX -autore in fase istruttoria della previsione della clausola di bando ritenuta illegittima- ha rilevato che è la seconda delle suindicate determinazioni ad essere illegittima e fonte esclusiva del danno erariale patito dalla Regione Lazio in relazione alla vicenda de qua, in quanto: 1- ha violato il principio di conservazione degli atti giuridici annullando per intero tutta procedura concorsuale anziché emendare unicamente la clausola di cui all'art. 5, comma 4, del bando (prevedente una riserva del 50% dei posti messi a concorso a favore del personale interno sin dalla prova preselettiva, da ritenersi illegittima), con conseguente rimodulazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte; 2- non ha tenuto minimamente conto degli interessi dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, tanto che di tale valutazione non vi è traccia nella parte motiva dell'atto, e "*si limita, con macroscopica sproporzione, ad un errato automatismo tra illegittimità ed annullamento <en bloc> dell'intera procedura*";

b) sotto il medesimo profilo, l'appellante XXXXX ha argomentato sulla legittimità della clausola contenuta nell'art. 5, comma 4 del bando di concorso per la sua conformità alle previsioni contenute nell'Accordo di Concertazione del 13/7/2009 ed alla nota prot. n. 112076 del 28/12/2010 del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio nonché all'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (essendo finalizzata a "*rendere [...] effettiva la riserva stabilita in favore del personale interno, mediante*

l'ammissione alle prove concorsuali di un <numero bilanciato> di candidati interni ed esterni"), al che conseguirebbe -ad avviso di Xxxxx Xxxxx XXXXX- che nessun comportamento causativo di danno all'erario può essergli addebitato, come invece erroneamente statuito dalla sentenza impugnata; più strettamente in punto di nesso eziologico, il medesimo XXXXX ha rappresentato come la ridetta decisione abbia -erroneamente- omissso di considerare che "le irregolarità riscontrate durante lo svolgimento delle prove selettive (tali da avere indotto l'amministrazione alla cancellazione della pubblicazione della graduatoria degli ammessi alle prove successive), unitamente alla circostanza (altrettanto rilevante) che un evento esterno [incendio alla Stazione Tiburtina], ha oggettivamente impedito ad un nutrito numero di candidati di accedere alle prove selettive [tutti eventi, questi, ovviamente scissi dalla condotta di Xxxxx Xxxxx XXXXX] avrebbero comunque comportato l'obbligo per la Regione Lazio di procedere all'annullamento della prova preselettiva, con conseguente ripetizione della spesa e dunque del danno asseritamente subito dall'erario", aggiungendo -con argomentazioni analoghe a quelle di Xxxxx XXXXX, sopra illustrate in sintesi- che "l'asserita illegittimità della clausola avrebbe, al più, potuto comportare l'annullamento della clausola stessa, senza che l'annullamento si estendesse all'intera procedura".

2. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, art. 112 c.p.c. (XXXXX): con quello che rappresenta per lui il primo motivo di gravame, l'appellante Xxxxx XXXXX ha rilevato che il giudice di prime cure avrebbe fondato la sua responsabilità sull'omesso esercizio del doveroso controllo di legittimità in ordine alla determinazione n. A2282 del 18/3/2011 adottata dalla Direzione facente parte del suo Dipartimento, così scostandosi dalla richiesta effettuata dalla Procura con l'atto di citazione (in cui egli veniva indicato quale partecipante all'emissione della ridetta determinazione).

3. Assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave (XXXXX, XXXXX, XXXXX):

a) Xxxxx XXXXX ha dedotto, in proposito, che la sua condotta è integralmente scriminata dalla "difficoltà tecnico-amministrativa di dover necessariamente garantire l'applicazione di una direttiva di servizio e di un accordo di concertazione sindacale nel quadro di un complesso sistema normativo [la cd. <legge Brunetta>, d.lgs. 150/2009] entrato in vigore da soli pochi mesi", tanto che "gli stessi Dirigenti di prima fascia della Regione Lazio, prima di assumere qualsivoglia determinazione in materia, hanno rilevato la necessità addirittura di assumere un parere pro-veritate di un Professore Ordinario di diritto del lavoro";

b) Xxxxx XXXXX ha rilevato, sulla base del richiamo di disposizioni legislative e regolamentari nonché della deliberazione n. 553/2010 della Giunta Regionale del Lazio, in primo luogo che "non è dato rinvenire alcuna disposizione di carattere normativo o regolamentare che riservi al Direttore del Dipartimento un controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle direzioni ad esso annesse, risolvendosi la motivazione della Corte sul punto in una mera enunciazione di principio di per sé non idonea a supportare un giudizio di responsabilità connotato da colpa grave"; e, in secondo luogo, che egli, Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio, "con nota n. 112076 del 28/10/2010 ha sollecitato la Direzione del Personale ad attivare le necessarie procedure concorsuali, senza altro aggiungere in merito alla riserva dei posti, disposizione evidentemente ascrivibile ad autonoma determinazione" di tale Direzione, dal che discende, tra l'altro, che -contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure- sarebbe irrealistico esigere un controllo di merito sull'imponente volume di atti riconducibile al Dipartimento diretto dal XXXXX, né si può seriamente sostenere in fattispecie l'immediata riconoscibilità del dedotto motivo di illegittimità del bando;

c) Xxxxx Xxxxx XXXXX ha lamentato l'erroneità della gravata decisione, laddove omette di rilevare la buona fede dell'appellante in ordine all'emanazione della determinazione n. A2282 del

18/3/2011 -finalizzata a consacrare, a "decorrere dal 1° gennaio 2010, la possibilità di ricoprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno", prevedendo altresì la definizione di una graduatoria unica finale- e valuta la condotta del medesimo XXXXX "a posteriori e non retroagendo l'esame al contesto esistente al momento dell'adozione del bando, caratterizzato da incertezza circa l'attuazione della nuova disciplina e delle inevitabili oscillazioni interpretative che ne sono conseguite".

4. Error in indicando in ordine alla iniqua attribuzione dell'ammontare del danno, anche a seguito dell'applicazione del potere riduttivo dell'addebito (XXXXX, XXXXX, XXXXX):

a) sotto tale aspetto, Xxxxx XXXXX si duole, non tanto delle modalità applicative del potere riduttivo dell'addebito, quanto del fatto che la Sezione territoriale abbia riconosciuto i ruoli dei soggetti convenuti nel giudizio di primo grado, come aventi la medesima efficacia causativa del danno patrimoniale, senza cioè tener conto del ruolo assai più marginale rispetto agli altri, dell'appellante XXXXX (autore soltanto dell'istruttoria relativa alla d. d. n. A2282/2011, senza alcuna titolarità di potere dispositivo);

b) Xxxxx XXXXX ha evidenziato, in proposito -contestando anch'egli il riconoscimento da parte della Sezione territoriale, dei ruoli dei soggetti convenuti nel giudizio di primo grado come aventi la medesima efficacia causativa del danno patrimoniale- che nell'ambito della vicenda in argomento egli, "a differenza di altri, non appena raggiunto da generici segnali di allarme, si è prontamente attivato per verificarne la fondatezza e, una volta ottenuto un autorevole parere in tal senso, non ha esitato ad assumere l'estremo provvedimento di annullamento, così ponendo fine alla situazione di illegittimità che si era stratificata";

c) Xxxxx Xxxxx XXXXX ha, infine, lamentato, sul punto, la mancata considerazione, ad opera della Sezione territoriale, dell'incidenza esclusiva -e non meramente parziale- sull'esborso ritenuto illecito della decisione assunta dal Direttore della Direzione Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio (succeduto all'avv. XXXXX), avente ad oggetto la scelta di affidare ad un soggetto terzo la cura della gestione delle prove selettive e l'individuazione della *location* dove si sono tenute le medesime prove selettive, in quanto assunta senza l'espletamento di procedure competitive, - in assenza di una (pur propedeutica) determinazione a contrarre e senza che venisse specificato un sia pur minimo criterio di aggiudicazione del contratto, il che avrebbe dovuto senz'altro condurre a riconoscere che "non vi è alcun rapporto tra il bando (e il suo successivo annullamento) e la liquidazione delle spese connesse alle procedure concorsuali".

Xxxxx XXXXX ha presentato in data 18/4/2019 deduzioni difensive integrative, dirette a far risaltare talune (ritenute) inesattezze emergenti dagli atti d'appello di XXXXX e XXXXX, concernenti: l'assenza della sottoscrizione del XXXXX sulla determinazione n. A2282/2011, la data di conferimento dell'incarico per la redazione del parere pro-veritate della prof.ssa Piccinini, il reale contenuto della nota prot. n. 112076/2010 del dott. XXXXX (direttiva di servizio di attuazione della deliberazione giunta regionale n. 663/2009), l'individuazione dell'atto di annullamento adottato dal XXXXX quale esclusiva fonte del danno erariale (qualora ritenuto sussistente) per non aver disposto l'emenda del bando nella sola parte "contaminata" dalle improprie modalità dirette a garantire la riserva di posti riconoscendo piena efficacia alle restanti procedure di selezione (statuizione, questa, esclusa dal parere pro-veritate dianzi citato, secondo cui l'invalidità della ridetta clausola era tale da travolgere l'intera procedura); rilievi controdeduttivi, a conclusione dei quali Xxxxx XXXXX ha insistito per l'accoglimento dell'appello proposto, con rigetto di ogni domanda con esso incompatibile.

La P.G., che ha provveduto a depositare conclusioni scritte, ha chiesto, ampiamente argomentando in proposito, che gli appelli, previa loro riunione, vengano respinti con condanna alle spese di giudizio.

Alla pubblica udienza odierna gli Avvocati Domenico Tomassetti, Gianpaolo Ruggiero e Domenico Oropallo hanno sinteticamente richiamato le deduzioni svolte a sostegno dei rispettivi motivi di gravame insistendo per l'accoglimento degli atti d'appello. L'Avv. Tomassetti ha rilevato che non cambia la correttezza della prospettazione offerta in rappresentanza di Xxxxx XXXXX, la circostanza che il TAR Lazio abbia ritenuto legittimo l'annullamento della procedura stabilito con la determina dell'agosto 2011, poiché il G.A. non avrebbe mai potuto entrare nel merito di una scelta diversa -ma comunque possibile e legittima- rispetto a quella perseguita dall'Amministrazione. L'Avv. Ruggiero ha aderito alle considerazioni svolte dall'Avv. Tomassetti, precisando altresì di ritenere smentita la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, dalla circostanza che la valutazione svolta in proposito dal giudice di primo grado è stata eseguita ex post e non ex ante, il che avrebbe invece consentito di rilevare le difficoltà applicative del quadro normativo ai fini della concreta disciplina della riserva di posti in favore del personale interno all'Amministrazione. L'Avv. Oropallo ha ulteriormente richiamato la non incidenza della condotta di Xxxxx XXXXX sotto il profilo del nesso eziologico e -comunque- l'assenza di connotazione di grave colposità della condotta medesima, reiterando e meglio specificando le deduzioni già svolte sia in gravame introduttivo che nella memoria integrativa versata in atti.

Il V.P.G. Xxxxx Luciano ha sinteticamente richiamato, confermandole, le conclusioni svolte per iscritto dalla P.G., provvedendo altresì a precisare che: l'annullamento dell'intera procedura, di cui il TAR Lazio ha riconosciuto la legittimità, rappresentava probabilmente l'unica scelta possibile stante l'unicità/unitarietà del bando; la riserva di posti al personale interno alla P.A. non rappresentava una novità legislativa nemmeno all'epoca dell'indizione della procedura; le deduzioni degli appellanti sono nel complesso dirette, non al discarico del proprio addebito, ma al carico di responsabilità solo agli altri soggetti coinvolti, il che testimonia la sostanziale validità delle statuizioni del giudice di primo grado in punto di riconoscimento della sussistenza del rilevato illecito amministrativo-contabile.

DIRITTO

A. Preliminarmente, occorre disporre la riunione in rito degli appelli in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 335 c.p.c. (art. 184 C.G.C.), in quanto rivolti avverso la medesima sentenza.

B. Passando all'esame degli appelli proposti, il Collegio provvederà a scrutinarne i motivi seguendo lo schema sintetico già seguito nella premessa in fatto, stante anche la sostanziale sovrapponibilità delle argomentazioni poste a sostegno di alcuni di essi dalle difese degli appellanti.

C. Il primo motivo di gravame da esaminare è stato proposto da Xxxxx XXXXX e da Xxxxx XXXXX ed è rappresentato da Error in iudicando in ordine alla errata individuazione dell'atto fonte di danno erariale nella determinazione n. A2282 del 18/3/2011 in luogo della determinazione n. A8494 del 12/8/2011.

Come già anticipato nella premessa in fatto, sul punto l'appellante XXXXX -autore in fase istruttoria della previsione della clausola di bando ritenuta illegittima- ha rilevato che è la seconda delle suindicate determinazioni ad essere illegittima e fonte esclusiva del danno erariale patito dalla Regione Lazio in relazione alla vicenda de qua, in quanto: 1- ha violato il principio di conservazione degli atti giuridici annullando per intero tutta la procedura concorsuale anziché emendare unicamente la clausola di cui all'art. 5, comma 4, del bando (prevedente una riserva del

50% dei posti messi a concorso a favore del personale interno sin dalla prova preselettiva, da ritenersi illegittima), con conseguente rimodulazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte; 2- non ha tenuto minimamente conto degli interessi dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, tanto che di tale valutazione non vi è traccia nella parte motiva dell'atto, e *"si limita, con macroscopica sproporzione, ad un errato automatismo tra illegittimità ed annullamento <en bloc> dell'intera procedura"*.

Xxxxx Xxxxx XXXXX ha altresì dedotto, in argomento, la legittimità della clausola contenuta nell'art. 5, comma 4 del bando di concorso, stante la sua conformità alle previsioni contenute nell'Accordo di Concertazione del 13/7/2009 ed alla nota prot. n. 112076 del 28/12/2010 del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio nonché all'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (essendo finalizzata a *"rendere [...] effettiva la riserva stabilita in favore del personale interno, mediante l'ammissione alle prove concorsuali di un <numero bilanciato> di candidati interni ed esterni"*); al che conseguirebbe -ad avviso dell'appellante- che nessun comportamento causativo di danno all'erario può essergli addebitato, come invece erroneamente statuito dalla sentenza impugnata.

Proseguendo nell'analisi proposta in punto di nesso eziologico, il medesimo XXXXX ha rappresentato come la ridetta decisione abbia -erroneamente- omissa di considerare che *"le irregolarità riscontrate durante lo svolgimento delle prove selettive (tali da avere indotto l'amministrazione alla cancellazione della pubblicazione della graduatoria degli ammessi alle prove successive), unitamente alla circostanza (altrettanto rilevante) che un evento esterno [incendio alla Stazione Tiburtina], ha oggettivamente impedito ad un nutrito numero di candidati di accedere alle prove selettive [tutti eventi, questi, ovviamente scissi dalla condotta di Xxxxx Xxxxx XXXXX] avrebbero comunque comportato l'obbligo per la Regione Lazio di procedere all'annullamento della prova preselettiva, con conseguente ripetizione della spesa e dunque del danno asseritamente subito dall'erario"*, aggiungendo -con argomentazioni analoghe a quelle di Xxxxx XXXXX- che *"l'asserita illegittimità della clausola avrebbe, al più, potuto comportare l'annullamento della clausola stessa, senza che l'annullamento si estendesse all'intera procedura"*.

Ebbene, il Collegio non ravvisa motivi per aderire alla descritta prospettazione, la quale, del resto, propone una lettura degli atti attraverso i quali si è articolato lo svolgimento della procedura concorsuale di reclutamento di personale regionale da cui ha tratto origine il pubblico documento di cui si è già discusso nel primo grado di giudizio, diversa da quella contenuta nelle sentenze TAR Lazio - Sezione Prima Ter, nn. 6429 e 6430 del 2012, con le quali sono stati respinti i ricorsi proposti da soggetti ad essa partecipanti, avverso la determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio n. A8494 del 12/8/2011, con la quale sono stati annullati, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., tutti gli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 40 posti, a tempo pieno e indeterminato, di cui il 50% riservato al personale interno, di Assistente Area Amministrativa (cat. C, pos. economica C1), nel ruolo del personale della Giunta Regionale, indetto con determinazione del Direttore Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio n. A2282 del 18/3/2011.

In disparte l'ovvia non ridiscutibilità nella presente sede delle statuizioni in proposito adottate dal G.A. -non foss'altro che per la loro intervenuta irrevocabilità- il Collegio reputa, in ogni caso, del tutto condivisibili le osservazioni svolte nelle suindicate sentenze, articolate come segue.

"[...] i ricorrenti lamentano l'illegittimità della determinazione con cui la Regione Lazio ha proceduto, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, all'annullamento in autotutela di tutti gli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 40 posti, di cui il 50% riservato al personale interno, di assistente area amministrativa nel ruolo del personale della Giunta Regionale, in ragione essenzialmente

della riconosciuta illegittimità della previsione di cui all'art. 5, comma 4, del bando di concorso, in base al quale <in ogni caso la prova preselettiva deve garantire il rispetto della riserva agli interni in modo tale che alle successive prove scritte vengano ammessi un numero bilanciato di candidati interni ed esterni>.

[...]

Evidenziato -in via preliminare- che:

- il concorso in esame è risultato connotato dall'espletamento di una prova preselettiva, prevista dall'art. 5, comma 1, del bando di concorso -approvato con la determinazione n. A2282 del 18 marzo 2011- per il caso in cui il numero dei candidati fosse pari o superiore a 5 volte il numero dei posti messi a concorso e, dunque, diretta precipuamente -in linea con il ruolo che ordinariamente connota tale genere di prove- alla riduzione dei candidati da ammettere alle prove successive (fissato, nel caso di specie, in un numero non superiore al triplo dei posti messi a concorso, ossia in n. 120);

- posto che lo stesso art. 5, al comma 4, prevedeva -come già ricordato- che tale prova garantisse il rispetto della riserva agli interni <in modo tale che alle successive prove scritte vengano ammessi un numero bilanciato di candidati interni ed esterni>, l'Amministrazione ne ha rilevato l'illegittimità e, pertanto, ha annullato gli atti del concorso;

è bene ricordare che i ricorrenti -in sintesi- sostengono che:

- non sussisteva alcuna ragione di annullare, in autotutela, gli atti della procedura, atteso che la clausola di cui all'art. 5, comma 4, del bando <non è nemmeno illegittima>;

- i presupposti di cui all'art. 21 nonies della legge n. 241/90 non sono ravvisabili anche nel <quomodo>, tenuto conto che l'interesse all'annullamento è inesistente, non sono state prese in considerazioni le posizioni dei privati e l'atto di ritiro è stato posto in essere oltre un termine ragionevole.

Tale motivi non sono meritevoli di condivisione.

3.1. Per quanto attiene all'illegittimità della clausola in questione, il Collegio ritiene che la stessa effettivamente sussista.

In linea con la giurisprudenza in materia, dalla quale non si ravvisano motivi per discostarsi ed a cui -comunque- sembra rifarsi anche il provvedimento impugnato, è da rilevare, infatti, che:

- premesso che l'ordinamento giuridico, anche alla luce delle coordinate costituzionali, mostra un chiaro favor per l'accesso concorsuale esterno e il concorso con una quota riservata costituisce una procedura unitaria ispirata al canone della par condicio, si deve convenire, in ragione dei principi generali delle procedure concorsuali e della non equivoca disciplina che regge la materia, <che solo al momento dell'attribuzione in concreto dei posti messi a concorso ai soggetti che hanno superato le prove previste e, quindi, in sede di redazione della graduatoria finale dei vincitori, viene in gioco l'appartenenza alla pubblica amministrazione che ha bandito il concorso come causa di precedenza -nei limiti dei posti riservati- rispetto ad altri concorrenti ancorché meglio collocati in graduatoria>;

- in senso contrario alla possibilità di ricondurre la riserva dei posti ad un momento diverso ed, in particolare, alla prova preselettiva, depone -del resto- il rilievo che la prova preselettiva non costituisce un procedimento distinto dal concorso propriamente detto e dalle prove in cui esso si articola. Essa, infatti, insieme alle altre prove, costituisce una fase della procedura concorsuale, nell'ambito della quale concorre allo svolgimento della funzione selettiva;

- <diversamente opinando, e cioè applicando un meccanismo di riserva intermedio a favore dei candidati interni, i candidati interni verrebbero d'altronde a disporre, in modo illogico e non autorizzato dalla disciplina, non già di una quota di posti da assegnare a seguito della graduatoria degli utilmente collocati bensì di una quota di posti riservati fin dall'origine. La prelazione disposta in favore dei candidati interni che hanno superato tutte le prove, collocandosi utilmente in graduatoria, finirebbe cioè, in spregio alle coordinate costituzionali in tema di eccezionalità delle riserve interne, con il divenire un numero di posti ab origine intangibile>;

- in definitiva, <in seno ad un concorso ontologicamente unitario in cui la prova preselettiva è solo una delle prove della procedura complessivamente intesa, lo status che consente di utilizzare la quota di riserva> non può che venire in rilievo solo dopo l'espletamento delle prove, in coerenza, tra l'altro, <con il disposto dell'art. 16 DPR 9 maggio 1994 n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni), a tenore del quale solo dopo il superamento delle prove orali (e quindi ai fini della compilazione della effettiva graduatoria dei vincitori) i candidati positivamente valutati devono far pervenire all'Amministrazione i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva, ove non già in possesso dell'amministrazione medesima> (in tal senso, C.d.S., Sez. V, n. 5081 del 26 agosto 2009; cfr., ancora, C.d.S., Sez. V, n. 5430 del 10 settembre 2009).

Ciò detto, si perviene alla conclusione che l'Amministrazione ha correttamente qualificato illegittima la clausola di cui all'art. 5, comma 4, del bando di gara.

3.2. Valutata positivamente la sussistenza del presupposto posto a fondamento dell'esercizio del potere di annullamento in autotutela, permane da considerare il <quomodo>.

Anche sotto questo profilo, non si ravvisano ragioni per affermare che l'Amministrazione non abbia operato in conformità alle previsioni di leggi che disciplinano la materia.

Al riguardo, viene in rilievo l'art. 21 nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, il quale dispone che:

<Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21 octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge>.

A differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, il Collegio ritiene che:

- sussistano le ragioni di interesse pubblico, da identificare con l'interesse ad evitare l'espletamento di un concorso connotato da illegittimità, l'insorgenza di contenzioso e l'esborso inutile di danaro, così come, tra l'altro, adeguatamente rappresentato nel provvedimento impugnato. Ad abundantiam, si può, poi, ricordare che, nel caso di annullamento in autotutela di provvedimenti illegittimi aventi effetti permanenti nel tempo e, in particolare, nel pubblico impiego, l'interesse pubblico è stato riconosciuto <in re ipsa> proprio nel caso in cui gli stessi atti si pongano -come nel caso in trattazione- in contrasto con principi fondamentali della materia, individuati nel <concorso pubblico>, operato nel rispetto della par condicio dei candidati, e nell'esborso indebito di pubblico danaro (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 18 ottobre 1996, n. 1253);

- risultano prese in considerazione le posizioni dei <candidati che hanno partecipato e superato la prova preselettiva>, ritenendo -seppure implicitamente- l'interesse degli stessi chiaramente recessivo rispetto all'interesse pubblico alla rimozione dell'illegittimità sulla base dell'impossibilità di riscontrare -al momento, ossia tenuto conto dello stato della procedura concorsuale- posizioni di vantaggio connotate da <garanzia di stabilità>;

- il provvedimento di autoannullamento è intervenuto entro un termine ragionevole, ossia a distanza di soli 18 gg. dall'espletamento della prova preselettiva, in chiara carenza di posizioni consolidate o, comunque, insindacabili. Per quanto attiene al profilo in trattazione, è, infatti, sicuramente da respingere la tesi dei ricorrenti secondo la quale il bando di concorso -ed, in particolare, la clausola di cui all'art. 5, comma 4- era ormai inoppugnabile. Ciò, infatti, non corrisponde a verità. In aderenza a quanto osservato anche dalla Regione Lazio, è noto che sono soggette ad immediata impugnazione esclusivamente le clausole che inibiscono la stessa partecipazione al concorso, ossia le clausole dotate di un effetto immediatamente <escludente> e, dunque, lesivo, mentre per le restanti -nel cui ambito è riconducibile quella in esame- il candidato può ben attendere l'esito delle prove, atto a determinare -nel caso in cui sia negativo- l'effettiva insorgenza dell'interesse all'impugnazione (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 21 novembre 2011, n. 6135; C.d.S., Sez. VI, 4 ottobre 2011, n. 5434; C.d.S., Sez. V, 13 maggio 2011, n. 2892; TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 3 marzo 2011, n. 122).

In definitiva, la censura de qua è infondata.

4. I ricorrenti denunciano, ancora, l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto illogico e sproporzionato.

In particolare, affermano che -tenendo conto del carattere oggettivo e matematico della prova preselettiva- <sarebbe bastato riformulare la graduatoria della prova preselettiva già espletata>.

In altre parole, i ricorrenti si dolgono del mancato intervento sulla clausola di cui all'art. 5, comma 4, del bando di concorso, piuttosto che su tutti gli atti del concorso.

La censura in esame è priva di giuridico pregio.

Al riguardo, appare sufficiente ricordare che la prova preselettiva non costituiva -comunque- una distinta procedura per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti, ossia non incideva sull'unicità del procedimento concorsuale.

Posto, dunque, che la prova preselettiva -così come disciplinata- rientrava pienamente nella procedura concorsuale, connotandola inequivocabilmente, la rimozione dell'interno concorso a causa dell'illegittimità di una previsione strettamente inerente a tale prova si profila ragionevole (e non certo sproporzionata), anche per garantire la piena tutela delle posizioni dei soggetti interessati alla partecipazione, ossia per il rispetto della corretta formazione della volontà di quest'ultimi in ordine alla scelta di presentare o meno domanda e di attivarsi per una valida preparazione: la previsione de qua, oltre a presentarsi in contrasto con l'art. 1, comma 2, e l'art. 2, comma 2, del bando di concorso, ben si prestava -attraverso l'applicazione di un meccanismo di riserva intermedio a favore dei candidati interni- ad offrire a quest'ultimi fin dall'origine un numero di posti connotato dall'intangibilità, atto a caratterizzare l'intero concorso, sicché esclusivamente la rimozione di tutti gli atti riguardanti quest'ultimo si appalesa utile per l'effettivo ripristino dell'equilibrio tra i concorrenti, in linea con i principi costituzionali in tema di eccezionalità delle riserve interne ed i criteri che presidiano il perseguimento dell'interesse pubblico".

Del resto, la "lettura" illustrata dal percorso motivazionale del TAR Lazio trova conferma in quanto osservato nel parere pro-veritate del 11/8/2011 della prof.ssa Iolanda Piccinini, elaborato in esito ai quesiti sottoposti con nota prot. n. 347921/DA del 3/8/2011 dal Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio dott. Xxxxx XXXXX, "aventi ad oggetto le criticità emerse e le possibili cause di invalidità" del concorso per la copertura di 40 posti presso la Regione Lazio bandito con determinazione n. A2282 del 18/3/2011, più volte citata in precedenza.

In tale parere, infatti, si osserva che "[...] l'esperienza legislativa degli ultimi anni si è attestata sulla previsione di concorsi pubblici con una, riserva, al massimo del 50% dei posti riservati agli interni [...] non esistono norme specifiche dedicate alle prove preselettive. Tuttavia, è pacifico che [...] la nozione di concorso è unitaria e vi rientrano tutte le sequenze procedimentali, essendo irrilevanti le modalità di svolgimento della procedura.

Peraltro, dall'esperienza complessiva in materia di concorsi pubblici si ricava che il principio costituzionale del buon andamento, sempre invocato quale fondamento di ogni riserva di posti, presuppone comunque la dimostrazione del merito da parte del candidato, che deve aver superato la selezione sulla base di meccanismi oggettivi. In altri termini, va evitata ogni forma, anche indiretta, di arbitraria restrizione dei soggetti legittimati a partecipare, così come è vietato reintrodurre surrettiziamente automatici scivolamenti verso l'alto, senza adeguata selezione.

Quindi, se la prova preselettiva rientra nell'unitaria procedura concorsuale, deve rispettare i principi regolatori della materia.

In conclusione, la riserva dei posti può operare solo al momento della graduatoria finale.

Tale lettura risulta confermata da due recenti pronunzie del Consiglio di Stato [...] Cons. Stato, Sez. V., 26/8/2009 n. 5079 [...] Cons. Stato, Sez. V., 26/8/2009 n. 5080 [...] In conclusione: l'art. 5, comma quarto,

del bando deve ritenersi illegittimo, in quanto viola i principi generali in materia di concorsi pubblici. [...] L'invalidità della clausola è tale da travolgere tutta la procedura.

Si suggerisce, pertanto, di provvedere -in via di autotutela- all'annullamento della determinazione n. A2282 del 18.3.2011, con la quale è stato indetto il concorso e approvato il suddetto bando.

In caso contrario, il proseguimento dell'iter concorsuale rischia, con una probabilità altissima, di esporre l'Amministrazione ad un contenzioso lungo e costoso che porterebbe verosimilmente all'annullamento della graduatoria finale eventualmente approvata, così come della relativa nomina dei vincitori.

Perciò, dovendo questa Amministrazione perseguire l'interesse pubblico al corretto e trasparente svolgimento della procedura, è consigliabile rimuovere il vizio di legittimità accertato nel bando, annullando lo stesso e tutti gli atti dallo stesso derivati (nomina della commissione, svolgimento della fase preselettiva ecc.). E ciò anche in un'ottica di economicità di costi e di tempi per la conclusione della vicenda”.

Correttamente, quindi, la Sezione territoriale ha rilevato la correlabilità dell'evento dannoso per la Regione Lazio (consistito nell'inutile corresponsione di somme per lo svolgimento delle prove selettive relative alla procedura concorsuale poi annullata) rispetto alla predisposizione e all'adozione del bando di concorso, ovvero alla determinazione n. A2282 del 18/3/2011, in ragione della previsione, nel bando, della clausola di riserva del 50% dei posti agli interni già nella singola fase delle prove preselettive del concorso.

Né è possibile accedere a quanto rappresentato da Xxxxx Xxxxx XXXXX, secondo cui legittimità della clausola contenuta nell'art. 5, comma 4 del bando di concorso, deriverebbe dalla sua conformità alle previsioni contenute nell'Accordo di Concertazione del 13/7/2009 ed alla nota prot. n. 112076 del 28/12/2010 del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio nonché all'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001. Infatti, sia l'Accordo, che la nota, che la norma di legge evocate, riguardano la riserva di posti a concorso a vantaggio del personale già dipendente, ma non prescrivono certamente che tale riserva operi in un momento diverso da quello della redazione della graduatoria finale dei vincitori (e addirittura nella fase delle preselezioni).

Inoltre, resta del tutto indimostrata la pretesa incidenza -in termini di effetto interruttivo del nesso causale- che circostanze diverse e/o sopravvenute rispetto allo svolgimento delle prove preselettive avrebbero comunque avuto ai fini dell'annullamento della procedura concorsuale intervenuto ad opera della determinazione n. A8494 del 12/8/2011 (ad es., l'incendio alla Stazione Tiburtina che avrebbe impedito a molti candidati di presentarsi alle prove in questione).

Da quanto osservato, discende l'infondatezza del primo motivo di gravame, esaminato con riferimento agli appelli di Xxxxx XXXXX e di Xxxxx Xxxxx XXXXX.

D. Riguardo la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art 112 c.p.c. (primo motivo dell'atto d'appello di Xxxxx XXXXX), va osservato quanto segue.

L'appellante ha rilevato, in proposito, che il giudice di prime cure avrebbe fondato la sua responsabilità sull'omesso esercizio del doveroso controllo di legittimità in ordine alla determinazione n. A2282 del 18/3/2011 adottata dalla Direzione facente parte del suo Dipartimento, così scostandosi dalla richiesta effettuata dalla Procura con l'atto di citazione (in cui egli veniva indicato quale partecipante all'emissione della ridetta determinazione).

Il motivo è privo di pregio tecnico-giuridico.

Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato trova la sua collocazione nell'art. 112 c.p.c. ai sensi del quale “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”.

Attraverso la norma in esame si stabilisce in termini generali:

- a) la stretta correlazione fra la pronuncia giudiziale e quanto dedotto in giudizio dalle parti nel merito, sia con la domanda che con le relative eccezioni, di qui il fondamento del dovere decisorio;
- b) ai fini del vincolo del giudice a quanto dedotto, è necessario che la volontà delle parti sia formalizzata attraverso la formulazione di una vera e propria domanda giudiziale o un'eccezione, di qui la stretta correlazione con il principio della domanda enunciato dall'art. 99 c.p.c.;
- c) una volta che la *voluntas partium* si sia formalizzata nei termini di una domanda o di un'eccezione, a ciò va rapportato il dovere decisorio del giudice, anche al fine di verificare se la sua pronuncia sia o meno viziata per extrapetizione, ultrapetizione o omissione di pronuncia.

Quindi, la regola fondamentale dell'art 112 c.p.c. si sostanzia nel potere delle parti che propongono domande con l'allegazione dei fatti, di determinare l'ambito dell'oggetto del processo. Le parti lo esercitano con la proposizione delle domande stesse, ma più precisamente soltanto con l'allegazione e/o contestazione dei fatti costitutivi e/o fatti lesivi, escluso ogni rilievo a quella parte degli atti in cui quei fatti sono riferiti alle norme giuridiche. Questo significa che il giudice deve giudicare su tutti i fatti che sono allegati o affermati nelle domande e soltanto su quelli (*judex secundum alligata judicare debet*) ma a quei fatti può applicare le norme di diritto che ritiene più adeguate, siano o non siano indicate nelle domande.

In tal senso -come correttamente ricordato dalla P.G. nelle conclusioni scritte versate in atti- *"la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato che vincola il Giudice ai sensi dell'art. 112 c.p.c., riguarda il <petitum> che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto. Tale principio, tuttavia, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta sulla base di una ricostruzione autonoma dei fatti, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella indicata dalle parti"* (Cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. lavoro, 23/06/2016, n. 13049; Cass. civ. Sez. lavoro, 06/11/2014, n. 23669).

Nel caso di specie la Sezione territoriale si è attenuta scrupolosamente al petitum sostanziale della Procura riconoscendo la responsabilità del XXXXX in quanto Capo del Dipartimento al cui interno si collocava la Direzione presieduta dal XXXXX e, come tale, tenuto a verificare la legittimità del provvedimento da questi emesso prima dell'avvio della procedura, a garanzia del buon esito del concorso, tant'è che egli stesso ha poi disposto la revoca in autotutela del medesimo provvedimento.

E. L'assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave è stata dedotta, quale motivo di gravame, da tutti e tre gli appellanti.

Xxxxx XXXXX ha dedotto, in proposito, che la sua condotta è integralmente scriminata dalla *"difficoltà tecnico-amministrativa di dover necessariamente garantire l'applicazione di una direttiva di servizio e di un accordo di concertazione sindacale nel quadro di un complesso sistema normativo [la cd. <legge Brunetta>, d.lgs. 150/2009] entrato in vigore da soli pochi mesi"*, tanto che *"gli stessi Dirigenti di prima fascia della Regione Lazio, prima di assumere qualsivoglia determinazione in materia, hanno rilevato la necessità addirittura di assumere un parere pro-veritate di un Professore Ordinario di diritto del lavoro"*.

Xxxxx XXXXX ha rilevato, sulla base del richiamo di disposizioni legislative e regolamentari nonché della deliberazione n. 553/2010 della Giunta Regionale del Lazio, in primo luogo che *"non è dato rinvenire alcuna disposizione di carattere normativo o regolamentare che riservi al Direttore del Dipartimento un controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle direzioni ad esso annesso, risolvendosi la motivazione della Corte sul punto in una mera enunciazione di principio di per sé non idonea a supportare un giudizio di responsabilità connotato da colpa grave"*; e, in secondo luogo, che egli,

Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio, "con nota n. 112076 del 28/10/2010 ha sollecitato la Direzione del Personale ad attivare le necessarie procedure concorsuali, senza altro aggiungere in merito alla riserva dei posti, disposizione evidentemente ascrivibile ad autonoma determinazione" di tale Direzione, dal che discende, tra l'altro, che -contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure- sarebbe irrealistico esigere un controllo di merito sull'imponente volume di atti riconducibile al Dipartimento diretto dal XXXXX, né si può seriamente sostenere in fattispecie l'immediata riconoscibilità del dedotto motivo di illegittimità del bando.

Xxxxx Xxxxx XXXXX ha lamentato l'erroneità della gravata decisione, laddove omette di rilevare la buona fede dell'appellante in ordine all'emanazione della determinazione n. A2282 del 18/3/2011 -finalizzata a consacrare, a "decorrere dal 1° gennaio 2010, la possibilità di ricoprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno", prevedendo altresì la definizione di una graduatoria unica finale- e valuta la condotta del medesimo XXXXX "a posteriori e non retroagendo l'esame al contesto esistente al momento dell'adozione del bando, caratterizzato da incertezza circa l'attuazione della nuova disciplina e delle inevitabili oscillazioni interpretative che ne sono conseguite".

Le argomentazioni addotte dagli appellanti a sostegno del motivo di gravame qui esaminato, sono del tutto sovrapponibili a quelle già dispiegate nel primo grado di giudizio, nel quale esse sono state ritenute infondate dalla Sezione territoriale con motivazioni non censurabili.

Infatti, il giudice di prime cure ha posto in risalto come gli odierni appellanti, "nelle rispettive funzioni, abbiano agito con leggerezza e noncuranza dell'interesse pubblico, assumendo condotte connotate da un rilevante e significativo scostamento da comuni parametri di corretta gestione economicamente orientata delle pubbliche risorse, considerato anche che l'applicazione delle norme sulla riserva non presentava particolari difficoltà e, che, comunque, la relativa interpretazione era assistita da giurisprudenza facilmente consultabile".

La non rispondenza al vero di quanto sostenuto dal XXXXX in riferimento all'incertezza interpretativa delle disposizioni applicate nell'articolazione del bando di concorso in esame, in effetti, emerge agevolmente dalla lettura della sentenza TAR Lazio - Sezione Prima Ter - n. 6430/2012 (avente motivazione del tutto sovrapponibile a quella della sentenza n. 6429/2012 del medesimo TAR), nonché da quanto osservato nel parere pro-veritate del 11/8/2011 della prof.ssa Iolanda Piccinini, già sopra richiamato.

In tale parere, invero, sono contenute talune considerazioni -già testualmente riportate in precedenza- che, sul punto, appaiono di particolare rilievo, laddove si evidenzia la costante tendenza legislativa intesa a limitare la percentuale di posti riservabili al personale interno all'Amministrazione e l'uniformità degli arresti giurisprudenziali riferiti all'unicità della procedura concorsuale di reclutamento di unità di personale dipendente.

Più in dettaglio, la Sezione territoriale ha poi condotto una corretta analisi delle rispettive posizioni degli odierni appellanti, evidenziando l'infondatezza di "tutte le asserzioni difensive volte fortemente a ridimensionare il ruolo e la partecipazione di ciascuno di essi nella formazione del contenuto del provvedimento di concorso [...] dovendosi invece evidenziare, sul piano giuridico, una concorrente responsabilità nella adozione dell'atto stesso.

[...]

Va quindi respinto il tentativo del convenuto Xxxxx di addossare all'avv. Xxxxx la responsabilità esclusiva dell'inserimento nel bando di concorso della clausola di riserva, quale dirigente e firmatario del provvedimento annullato.

Invero la funzione dirigenziale del Xxxxx si distingue dalle altre proprio per le maggiori responsabilità connesse all'incarico di direzione generale del Dipartimento al cui interno si colloca la Direzione presieduta dall'avv. Xxxxx, dovendo assicurare il raggiungimento dei risultati finali, ad esso assegnati dal vertice politico dell'Ente, mediante la fissazione di obiettivi ai singoli dirigenti, che, non a caso, costituiscono il contenuto essenziale della funzione e sono oggetto di specifica responsabilità (cd dirigenziale) ex art. 21 d. lgs. 165/2001.

Va pertanto respinto il tentativo del Xxxxx di escludere un suo coinvolgimento nella vicenda in quanto mero attuatore della sola volontà politica dovendosi rimarcare, invece, che, nella sua qualità di responsabile del Dipartimento, era tenuto a verificare proprio la legittimità del provvedimento emesso dal direttore avv. Xxxxx prima dell'avvio della procedura a garanzia del buon esito del concorso, tant'è che egli ha disposto la revoca in autotutela del provvedimento emesso dal direttore avv. Xxxxx.

Altrettanto definiti appaiono i ruoli rivestiti dal dott. Xxxxx, responsabile unico del procedimento (RUP), che ha curato l'istruttoria e predisposto il bando di concorso, e dall'avv. Xxxxx, firmatario del provvedimento finale nella sua qualità di Direttore vicario della Direzione Regionale organizzazione e personale, demanio e patrimonio.

[...]

Altrettanto velleitarie appaiono, infine, le argomentazioni del Xxxxx che, nella veste di RUP, è tenuto a valutare le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti per l'emanazione dei provvedimenti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e ogni misura per lo svolgimento dell'istruttoria".

Il Collegio ritiene, altresì, di sottolineare che un comportamento mediamente diligente da parte degli odierni appellanti sarebbe consistito, ove fossero sorti dubbi nella fase di elaborazione del bando antecedente alla sua pubblicazione, in ordine alle modalità applicative di disposizioni normative di riferimento -nonostante il presumibile possesso da parte loro di ampia e approfondita preparazione tecnico/giuridica, tale da porli nella condizione di affrontare adeguatamente il ridetto compito- nel richiedere lumi in proposito all'Ufficio di Avvocatura Regionale, anziché agire in modo così gravemente superficiale, ed anziché -per ciò che specificamente concerne la condotta osservata da Xxxxx XXXXX- omettere qualsiasi verifica della legittimità del bando di concorso in tale fase preliminare nonostante la rilevanza dell'atto che si andava ad emettere, per poi richiedere soltanto "a cose fatte" un oneroso (in termini economici) parere pro-veritate di un professionista legale esterno all'ente regionale per i provvedimenti da assumere una volta già verificatosi l'inutile dispendio di risorse economiche dell'ente medesimo.

Non valgono, certamente, a privare di rilievo la ricostruzione operata dal giudice di prime cure - con l'integrazione sopra argomentata- le circostanze poste in risalto da Xxxxx XXXXX nella memoria controdeduttiva da ultimo versata in atti, ovvero l'assenza della sua sottoscrizione sulla determinazione n. A2282/2011 e la mancanza di riferimenti al momento di operatività della riserva dei posti a concorso per il personale già dipendente, nella nota prot. n. 112076/2010 (direttiva di servizio di attuazione della deliberazione giunta regionale n. 663/2009); potendo, tutt'al più, l'estrema genericità di quest'ultima nota testimoniare ulteriormente l'atteggiamento oltremodo disinteressato di Xxxxx XXXXX in ordine all'attuazione dell'accordo sindacale e della delibera giunta regionale secondo canoni di piena legittimità.

Per quanto sin qui osservato, la Sezione reputa l'impugnata pronuncia anche in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave.

F. Quale ultimo motivo di gravame, tutti e tre gli appellanti hanno dedotto a carico della gravata decisione, error in iudicando in ordine alla iniqua attribuzione dell'ammontare del danno, anche a seguito dell'applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

Sotto tale aspetto, Xxxxx XXXXX si duole, non tanto delle modalità applicative del potere riduttivo dell'addebito, quanto del fatto che la Sezione territoriale abbia riconosciuto i ruoli dei soggetti convenuti nel giudizio di primo grado, come aventi la medesima efficacia causativa del danno patrimoniale, senza cioè tener conto del suo ruolo assai più marginale rispetto a quelli degli altri, essendo egli stato autore soltanto dell'istruttoria relativa alla d. d. n. A2282/2011, senza alcuna titolarità di potere dispositivo.

Xxxxx XXXXX ha evidenziato, in proposito -contestando anch'egli il riconoscimento da parte della Sezione territoriale, dei ruoli dei soggetti convenuti nel giudizio di primo grado come aventi la medesima efficacia causativa del danno patrimoniale- che nell'ambito della vicenda in argomento egli, *"a differenza di altri, non appena raggiunto da generici segnali di allarme, si è prontamente attivato per verificarne la fondatezza e, una volta ottenuto un autorevole parere in tal senso, non ha esitato ad assumere l'estremo provvedimento di annullamento, così ponendo fine alla situazione di illegittimità che si era stratificata"*.

Xxxxx Xxxxx XXXXX ha, infine, lamentato, sul punto, la mancata considerazione, ad opera della Sezione territoriale, dell'incidenza esclusiva -e non meramente parziale- sull'esborso ritenuto illecito della decisione assunta dal Direttore della Direzione Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio (succeduto all'avv. XXXXX), avente ad oggetto la scelta di affidare ad un soggetto terzo la cura della gestione delle prove selettive e l'individuazione della *location* dove si sono tenute le medesime prove selettive, in quanto assunta senza l'espletamento di procedure competitive, in assenza di una (pur propedeutica) determinazione a contrarre e senza che venisse specificato un sia pur minimo criterio di aggiudicazione del contratto, il che avrebbe dovuto senz'altro condurre a riconoscere che *"non vi è alcun rapporto tra il bando (e il suo successivo annullamento) e la liquidazione delle spese connesse alle procedure concorsuali"*.

Ebbene, a sancire la non condivisibilità dei rilievi degli appellanti intesi ad ottenere la riduzione -se non l'annullamento- dei rispettivi addebiti, in parte soccorrono le considerazioni già svolte ai punti che precedono, e in parte interviene il già avvenuto riconoscimento da parte del giudice di prime cure -sulla base di percorso motivazionale che ad avviso della Sezione non si presta a censure, pur se a stretto rigore l'analisi del punto in esame avrebbe dovuto essere svolta in sede di valutazione del nesso eziologico e non di esercizio del potere riduttivo dell'addebito- del preponderante potere incisivo, ai fini dell'esborso della somma di € 173.376,00 corrisposta all'Ergife Hotel e alla Proxi s.p.a. per lo svolgimento delle operazioni delle prove selettive, della scelta a tal fine effettuata in via esclusiva dal Responsabile della Direzione dell'organizzazione del personale; dal che la Sezione territoriale ha correttamente fatto derivare che *"le conseguenze economiche di tale scelta non possono essere addebitate per intero ai convenuti, poiché l'Amministrazione, in astratto, avrebbe potuto scegliere tra opzioni alternative (es. interne) con eventuale minore impiego di risorse economiche"*. Pertanto, il giudice di prime cure ha rideterminato il nocumento patrimoniale subito dalla Regione Lazio in relazione all'esaminata vicenda per effetto delle condotte gravemente colpose tenute dagli odierni appellanti, in € 45.000,00 comprensivo anche della rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dalla data della pronuncia e alle spese del giudizio.

Anche la suddivisione in quote uguali tra Xxxxx XXXXX, Xxxxx XXXXX e Xxxxx Xxxxx XXXXX, stabilita all'esito del primo grado di giudizio, trova la condivisione della Sezione, stante il pari

rilievo delle rispettive condotte, pur se manifestatesi con modalità diverse e in fasi procedurali distinte, ai fini della produzione del ridetto esborso illecito patito dalla regione Lazio.

G. Per tutte le suesposte considerazioni gli appelli vanno respinti e, per l'effetto, va confermata la sentenza di primo grado.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando:

1. riunisce, in rito, gli appelli iscritti ai nn. **54032** (Xxxxx XXXXX - Xxxxx XXXXX) e **54078** (Xxxxx XXXXX XXXXX) del Registro di Segreteria, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174;
2. nel merito, rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
3. pone le spese del presente grado di giudizio, in parti uguali, a carico dei tre appellanti che, ferme restando quelle calcolate in primo grado, si liquidano nella misura di € 208,00 (DUECENTOOTTO/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2019.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Rossella Cassaneti F.to Agostino Chiappiniello

Depositata il 13 giugno 2019

Il Dirigente

F.to Dott. Sebastiano Rota